



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 19

del 20 maggio 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "NO MERCY ACADAEMY", CF 91019910230 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 3 marzo 2020 con la quale l'Ente CSI ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione in data 06/11/2019 erroneamente effettuata per la "NO MERCY ACADEMY", CF 91019910230, in quanto soggetto già estinto in data 30/06/2014, come da documento allegato;
- RILEVATO** che dal controllo nella piattaforma del Registro, con lo stesso codice affiliazione 04600753, risultano presenti le iscrizioni della "A.S.D. NO MERCY ACADEMY", CF 04267050237 e della "NO MERCY ACADEMY", CF 91019910230, conseguite, rispettivamente, in data 29/09/2018 e 06/11/2019, entrambe con validità sino al 31/08/2020;

PRESO ATTO

della successiva nota del 06/03/2020 con la quale l'Ente CSI, su richiesta del CONI, ha chiarito che l'erronea iscrizione è da attribuire all'associazione che all'atto dell'affiliazione aveva presentato il certificato dell'Agenzia delle Entrate, datato 05/01/2012, ove era riportato il Codice Fiscale 91019910230 dal cui controllo sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate risultava essere valido e che l'Ente solo recentemente veniva a conoscenza della sua estinzione in data 30/06/2014;

RILEVATO

che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate il Codice Fiscale 91019910230 è risultato estinto in data 30/06/2014 e pertanto in data precedente a quella dell'iscrizione al Registro (06/11/2019);

RITENUTO

che l'iscrizione effettuata dall'Ente CSI in data 06/11/2019 per il soggetto con CF 91019910230, già estinto al 30/06/2014, sia da dichiararsi nulla;

RITENUTO

che l'esito dell'istruttoria ha evidenziato la sussistenza dei requisiti e la permanenza nel Registro per il solo soggetto denominato "A.S.D. NO MERCY ACADEMY", CF 04267050237,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"NO MERCY ACADEMY", CF 91019910230;**
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 - "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

